ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA NORMALE FEMMINILE IN REGGIO CALABRIA E DI UNA SCUOLA NORMALE MASCHILE IN CATANZARO

# Art. 1

Il Governo del Re e' autorizzato ad istituire con effetto dal 1 ottobre 1909 ed alle condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, una scuola normale femminile a Reggio Calabria ed una scuola normale maschile a Catanzaro, inscrivendo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 la somma necessaria per gli stipendi al personale direttivo ed insegnante, nonche' per il materiale didattico, per i gabinetti e per la biblioteca di dette scuole.

Versione in vigore dal 11 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro |
| Estremi | Legge 19 luglio 1909, n. 525 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1909 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-normale-femminile-in-reggio-calabria-e-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it